

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMU
Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 29/04/2014

.....

Art. 12 – Comodato Gratuito a parenti

1. Con la deliberazione di cui al precedente art. 10, comma 1, del presente Regolamento, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed eventuali pertinenze, ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito ai parenti di primo grado in linea retta, può essere stabilita un'aliquota agevolata, nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione, alle seguenti condizioni:

- a) il soggetto proprietario deve essere una persona fisica;
- b) il comodato può essere concesso solo da genitori a figli e viceversa;
- c) il concedente deve essere titolare di un autonomo diritto di proprietà pieno ed esclusivo, anche in quota purché non in comproprietà con il comodatario, sull'immobile principale oggetto di comodato (non applicabile all'usufrutto o altro diritto reale di godimento);
- d) il comodatario deve avere residenza anagrafica e dimora nell'immobile principale;
- e) l'agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare eventualmente posseduta e ad una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali previste per quest'ultima fattispecie (C/6, C7, C/2) e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono i requisiti richiesti.

2. Per fruire dell'applicazione dell'aliquota agevolata i soggetti interessati devono presentare o trasmettere apposita dichiarazione, su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il termine per la presentazione della Dichiarazione IUC-componente IMU dell'anno in cui ha avuto inizio la condizione agevolativa, pena la decadenza del beneficio. Con le medesime modalità e i medesimi termini di scadenza deve essere comunicata anche la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo alla fruizione dell'agevolazione.

.....